

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Per

“Lavori di rinnovo, ripristino e adeguamento dell’armamento tranviario per l’anno 2018”

fra

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA – GTT SpA con sede in Torino - C.so F. Turati, 19/6 – Codice Fiscale 08555280018, in persona di nato a il nella qualità di munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in C.so F. Turati, 19/6 - 10128 Torino,

e

IMPRESA, con sede in, Partita IVA, in persona di nato a munito dei necessari poteri che agisce quale impresa singola ovvero capogruppo del Raggruppamento di Imprese costituito tra essa impresa mandataria e le imprese

1) con sede in

2) con sede in

PREMESSO

- che con di GTT n. del, è stato approvato il bando di gara per affidare i lavori in oggetto;
- che in esito alla relativa procedura concorsuale, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa con il ribasso offerto del% sull'importo posto a base di gara.
- che è stata richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;
- che è stata acquisita l'ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della stipulazione del contratto;
- che il presente contratto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Committente e Appaltatore; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel seguito si intende:

D.Lgs 50/2016: il Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.

Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che si applica per gli articoli non abrogati.

Capitolato Speciale o anche CSA: il Capitolato Speciale di appalto per i lavori in oggetto;

Nel seguito si intende altresì:

- a) Committente / GTT SPA: il Gruppo Torinese Trasporti SpA – GTT SpA con sede in Torino, Corso Turati 19/6, che conferisce all'Appaltatore l'incarico di eseguire i lavori oggetto dell'appalto.
- b) Appaltatore / Esecutore / D.A.: L'Impresa singola / il Raggruppamento di Imprese a cui è stato affidato l'appalto in oggetto.
- c) Contraenti o Parti: l'Appaltatore ed il Committente.
- d) Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.
- e) Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili (Legge n. 260 del 27.5.1949, Legge n. 54 del 5.3.1977, Legge n. 792 del 28.12.1985 s.m.i.).
- f) Elaborati di gara: l'insieme dei documenti (progetto, disegni, schemi, computo metrico estimativo, elenco prezzi, elaborati grafici, ecc) sviluppati dalla Committente ed allegati al Capitolato Speciale di Appalto.
- g) Responsabile del Procedimento: il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per la programmazione, progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 31 D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC;
- h) Direttore dei Lavori / D.L.: la persona fisica designata a svolgere il compito di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la corretta esecuzione;
- i) Assistenti del Direttore Lavori: le persone che collaborano con il D.L. con funzioni di direttori operativi e che svolgono in compiti di cui all'art. 103 comma 4 D. Lgs. 50/2016;
- j) Ispettori di cantiere: le persone che collaborano con il D.L. nella sorveglianza dei lavori e i cui compiti sono indicati nell'art. 101 comma 5 D.Lgs. 50/2016;
- k) Direttore di cantiere: un tecnico designato dall'Appaltatore a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate nel presente Schema di contratto.
- l) CSE: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che svolge le funzioni previste dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.

Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall'offerta aggiudicataria, e allegati, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e da esso richiamate e nel codice civile, nonché le norme di legge riferibili al settore.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto i lavori di:

1. rinnovo di m. 120,00 circa di binario in via San Tommaso e i gruppi tranviari (deviatoi 512 e 513 e incrocio) in via Bertola angolo via San Tommaso secondo le indicazioni riportate nelle tavole n. 1.1, e 1.2;
2. rinnovo di m. 70,00 circa di binario e dei gruppi tranviari (deviatoio 020 e incrocio) in via Bibiana angolo via Stradella, secondo le indicazioni riportate nelle tavole n. 2.1, e 2.2;
3. rinnovo di m. 90,00 circa di binario e di tre deviatoi (deviatoi 224, 225 e 226) nell'incrocio corso Regina Margherita angolo via Cigna (Rondò della Forca), secondo le indicazioni riportate nelle tavole n 3.1 e 3.2;
4. rinnovo di 60 m. di binario con rimozione di tutti i gruppi dismessi nell'incrocio corso Sommeiller angolo via San Secondo, secondo le indicazioni riportate nelle tavole n. 4.1, e 4.2;
5. inversione delle rotaie sulla linea Sassi – Superga per uno sviluppo di circa m. 200,00, distribuito sulla linea;
6. interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei binari tranviari gestiti da GTT S.p.A. presenti sulla rete tranviaria di Torino, all'interno dei comprensori aziendali, e dei relativi apparecchi di via, per i lavori a questi inerenti ed accessori, nonché per i lavori di sistemazione della sede tranviaria che si rendessero necessari nel periodo di 165 giorni dall'attivazione del contratto.

Sono oggetto del contratto inoltre tutte le ulteriori attività prodromiche, connesse e correlate con le attività sopra indicate e comunque funzionali ad eseguire la prestazione perfettamente completa, funzionante ed utile per lo scopo cui è destinata secondo le prescrizioni e gli obiettivi del Capitolato Speciale di Appalto e in conformità alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati e comunque nelle norme UNI.

Fra le attività previste, si segnalano le seguenti tipologie:

- Lavori topografici;
- Demolizioni e sbancamenti;
- Lavori di rimozione, posa, rinnovo e revisione binari, scambi ed incroci anche con posa di materiali idonei alla riduzione della trasmissione di rumori e vibrazioni;
- Spostamento sottoservizi e opere provvisori;
- Rinterri e riporti necessari;
- Predisposizione sottoservizi di nuovo impianto e comando scambi;
- Opere di armamento tradizionali (su ballast) o speciali (su platee);
- Cordolature, pavimentazioni, arredo urbano, aree verdi;
- Banchine di fermata, con esclusione degli arredi di fermata;
- Lavori di manutenzione su binari esistenti in servizio e di deposito.

Dall'appalto è esclusa la fornitura delle rotaie, degli scambi, degli incroci, dei cuori, delle traversine e di tutti i materiali metallici di armamento, fatta eccezione per le ganasce di giunzione (stecche e relativi bulloni) il cui approvvigionamento, così come quello di tutte le attrezzature necessarie per il montaggio del binario, deve essere effettuato dall'Appaltatore.

In ogni caso si rinvia per l'esame analitico delle prestazioni al Capitolato Speciale di Appalto, in modo particolare ma non esclusivo nell'articolo 2.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente le lavorazioni oggetto dell'appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite negli elaborati di gara.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare eventuali inesattezze o indeterminazioni di elementi, discordanze tra indicazioni grafiche e le prescrizioni del Capitolato e dei documenti di gara con raccomandata a.r. inviata entro 5 giorni a pena di decadenza. In mancanza l'Appaltatore non potrà avanzare pretese o formulare riserve di qualsiasi genere e sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali inesattezze, discordanze ed errori.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta e con la firma del presente contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- di aver preso accurata visione degli elaborati di gara compreso il piano di sicurezza e di coordinamento e di averli ritenuti a norma di legge ed a regola d'arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto fino alla completa funzionalità dell'opera affidata;
- di aver visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le condizioni tipizzanti gli stessi, di aver preso conoscenza delle particolari condizioni locali, di aver accertato le condizioni di viabilità e dei siti oggetto dei lavori, di accesso e di lavorazione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta;
- di essere a conoscenza e di accettare la condizione che gli interventi indicati all'art. 3 del presente Schema di Contratto dovranno essere eseguiti entro i termini previsti per ogni singolo cantiere e definiti nel "crono programma Interventi" – ALLEGATO "A" al progetto, dal quale si desume anche la contemporaneità o sovrapposizione di più cantieri derivanti dalle specifiche richieste, formulate in fase di progettazione, dal "Settore Mobilità - Regia Cantieri" della Città di Torino per la gestione della viabilità pubblica e privata nelle aree interessate dai lavori, concentrando nel periodo con meno traffico;
- di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l'Impresa deve garantire l'esecuzione anche di TRE cantieri contemporaneamente, mettendo a disposizione maestranze e mezzi ido-

nei, per ogni singolo cantiere, per completare tutti i lavori nei tempi previsti;

- di essere a conoscenza e di accettare la condizione che nelle officine o luoghi in cui operano le maestranze di GTT gli interventi dovranno essere eseguiti nelle ore in cui il personale aziendale non è presente e comunque secondo le indicazioni fornite e concordate con i responsabili dei Settori coinvolti dai lavori;
- di essere a conoscenza e di accettare la condizione che, al fine di ridurre eccessivi rallentamenti e impedimenti al traffico veicolare, potrà essere richiesto, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori o su indicazione dell'Amministrazione Comunale, che in particolari lavorazioni siano eseguite in giornata festiva o nelle ore notturne e che i lavori a misura suddetti saranno compensati con l'applicazione delle maggiorazioni previste in aumento nell' "Elenco Prezzi" edizione dicembre 2017" allegato al presente Schema di Contratto;
- di aver preso atto e di accettare la condizione che le attività possono anche essere eseguite in condizione di esercizio e di contestuale presenza di Terzi (es. squadre GTT), oltretutto in particolari condizioni di viabilità, impegnandosi ad ottemperare ai disposti previsti nel "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" allegato al presente Capitolato, nonché a quello che potrà essere redatto dal "Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione" per ogni singolo cantiere consegnato;
- di essere a conoscenza e di accettare la condizione che gli interventi sono svolti in contemporanea e che, se richiesto, deve disporre di personale e mezzi d'opera necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria;
- di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per effettuare l'opera a norma di legge e a regola d'arte e perfettamente funzionante e funzionale;
- di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto e tutti gli elaborati ivi allegati che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione in contemporanea degli interventi oggetto dell'appalto e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categorie lavori in appalto secondo quanto previsto dal crono programma allegato al Capitolato Speciale di Appalto o alla riduzione dei tempi offerti in sede di gara;
- di aver tenuto conto che il periodo di massima produzione coinciderà con il periodo di chiusura delle scuole e di riduzione del servizio di trasporto tranviario garantendo, anche per tutto il mese di agosto, la normale presenza del personale nei cantieri e il normale approvvigionamento dei materiali, provvedendo alle scorte necessarie per affrontare anche i periodi di chiusura dei fornitori;
- di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati o valutati insufficientemente, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e i sistemi costruttivi.

Pertanto l'Appaltatore dichiara di assumersi la totale responsabilità sia degli elaborati di gara che dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a costituire sede operativa e magazzini in Torino o nei Comuni limitrofi, in modo da consentire un pronto riscontro alle richieste di intervento del Committente.

ART. 5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NORME APPLICABILI

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel Contratto e nel Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle norme vigenti anche di natura tecnica.

Si precisa inoltre che eventuali inesattezze, carenze di elementi, discordanze tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni di Capitolato e Contratto non potranno dare luogo a riserve di qualsiasi genere e l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che potranno derivare alle opere per effetto di quanto sopra.

ART. 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo definitivo del contratto di appalto è pari ad €..... oltre IVA a cui va aggiunta la somma di € 15.800,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti ad offerta.

L'importo complessivo del contratto è pertanto di € oltre IVA.

Per i singoli cantieri di cui all'articolo 3 i relativi corrispettivi di appalto sulla base dell'offerta presentata sono così determinati:

Cantiere 1 Euro

Cantiere 2 Euro

Cantiere 3 Euro

Cantiere 4 Euro

Cantiere 5 Euro

Cantiere 6 Euro

L'importo contrattuale sopra determinato si intende al netto dell'Iva, ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

Il contratto è stipulato "a misura"; pertanto i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara rispetto all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Per eventuali elaborazioni di prezzi non presenti nel prezzario allegato sarà preso a riferimento l'elenco prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte "edizione 2016".

Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dai documenti di gara e sono altresì comprese anche l'eventuale esecuzione, fornitura e posa di opere non indicate in progetto ma necessarie per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche dell'opera.

ART. 7 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

L'importo a base d'appalto, ribassato sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, varrà quale prezzo contrattuale per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, definiti nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- a) tutte le spese relative agli oneri per tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa comprese le eventuali occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati ;
- b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera, fino alla piena e completa funzionalità di questa, e comunque tutte le attività a carico dell'Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

In caso di eventuali interferenze con impianti non evidenziati sui disegni gli oneri economici per eventuali spostamenti di tali sottoservizi sono a carico del Committente.

Non è prevista revisione prezzi.

ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO – NUOVI PREZZI

8.1 VARIANTI.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori

assunti, rispetto alle previsioni progettuali e contrattuali, pena l'obbligo di rimessione in pristino a sue spese ed in ogni caso senza riconoscimento di indennizzo o corrispettivo alcuno.

Eventuali modifiche o varianti in corso d'opera saranno definite nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

In particolare nelle ipotesi di cui all'art. 106 lett. c) D. Lgs. Codice Appalti, il D.L. propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante nella quale, oltre a definire la parte economica, descrive la situazione di fatto. Sulla base di tale perizia il RUP motiva circa la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto ovvero della consegna dei lavori delle circostanze che giustificano la variante.

Le perizie di variante sono sempre approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante anche nel caso in cui la maggiore spesa è già prevista nel quadro economico del progetto approvato. Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere in aumento alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di lavori in aumento oltre la soglia del sesto quinto, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale atto sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

In particolare, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore il quale, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Si precisa che, ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice Appalti.

GTT ha sempre facoltà di disporre varianti in diminuzione nei limiti del sesto quinto ed in questo caso il RUP congiuntamente al D.L. deve comunicare tale decisione all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

8.2 NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dal prezzario di GTT ovvero della Regione Piemonte;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'organo decisionale di GTT unitamente alla proposta di variante.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il RUP può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità, fatta salva l'iscrizione di riserve negli atti contabili.

Il D.L. determina in contraddittorio con l'Impresa i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti in progetto con la procedura di cui sopra.

ART. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà costituire un magazzino nel Comune di Torino o nei Comuni dell'Area Metropolitana e contermini, con linea telefax e indirizzo di posta elettronica.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto d'Appalto saranno effettuate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al titolare e/o Legale Rappresentante o al Procuratore nominato ai sensi del successivo articolo 11 ovvero al Direttore di cantiere, a mani proprie ovvero presso il domicilio/ufficio di cui sopra secondo il mezzo di comunicazione scelto dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento.

Tutte le comunicazioni si intendono conosciute a seguito della consegna a mano ovvero della ricezione del fax e/o del messaggio di posta elettronica.

L'elezione del domicilio con le indicazioni sopra richieste dovrà avvenire con scrittura privata redatta dal Legale Rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento all'atto della consegna dei lavori.

Ogni variazione del domicilio eletto deve essere tempestivamente comunicata al RUP e al DL di GTT.

ART. 10 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

GTT effettuerà i pagamenti, con le modalità e secondo le norme che regolano la propria contabilità. In particolare saranno emessi mandati di pagamento presso l'Istituto Bancario convenzionato al momento di ciascun pagamento.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ogni cessazione o decadenza dalla carica per la persona autorizzata ad incassare nonché per il proprio rappresentante e per il Direttore tecnico.

Il Committente, in difetto delle indicazioni di cui sopra, declina ogni responsabilità per eventuali pagamenti, consegna di atti o quant'altro dipendente dal presente Contratto a persone non autorizzate.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Al momento dell'inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, l'Appaltatore deve assicurare la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri decisionali relativi ai lavori. La nomina deve avvenire a mezzo di scrittura privata e dovrà essere consegnata a RUP prima della consegna dei lavori.

Il Rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli assistenti e gli operai in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

ART. 12 - DIREZIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a nominare prima della consegna dei lavori:

- il Direttore del cantiere;
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore dovrà comunicare al RUP per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.

Il Direttore di Cantiere rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo delegato dall'Appaltatore, come responsabile per conto dell'Impresa, del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il RUP anche su richiesta del Direttore Lavori potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione del Direttore di cantiere qualora quest'ultimo si renda inadempiente agli obblighi connessi al suo incarico.

In caso di Appalto affidato a raggruppamento di imprese ovvero a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita dall'Impresa mandataria.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, al Direttore di Cantiere spetta

l'assunzione delle decisioni e delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d'arte delle lavorazioni oggetto del presente contratto e la conformità delle stesse al progetto e/o agli ordini di servizio.

Inoltre il Direttore di Cantiere è responsabile della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, di eventuali cottimi fiduciari, e dell'attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall'Appaltatore.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti esecutivi di appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, di eventuali cottimi fiduciari, e dell'attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall'Appaltatore.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:

- a) di dare completa collaborazione e disponibilità al Coordinatore per l'esecuzione, responsabile della sicurezza al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori;
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dal Committente;
- c) di inviare giornalmente alla Direzione Lavori **entro le ore 9 AM** via telefax, l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Imprese subappaltatrici.
- d) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Imprese subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dal Committente, curando tutti gli adempimenti di cui al Contratto e al Capitolato Speciale;
- e) di dare tempestiva comunicazione scritta al Coordinatore per l'esecuzione, responsabile della sicurezza, di particolari provvedimenti adottati in materia ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere o del Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, di quanto previsto al presente articolo fonderà la richiesta da parte della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento di tempestiva sostituzione dei responsabili, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione di detto personale avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.

Il Committente ritiene l'Appaltatore responsabile di tutti i danni causati dal Direttore di Cantiere ovvero dal proprio personale.

L'Appaltatore risponde nei confronti del Committente della malafede o della frode del Direttore di Cantiere e del personale di cantiere nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Il Committente ed il personale dallo stesso incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni.

La presenza del Committente o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla

buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento del Committente, della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori designati o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa d'interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

Quanto precede vale anche per eventuali lavori compensati a consuntivo.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI – DIRETTORE LAVORI

13.1 Norme Generali

Il RUP ha la direzione dell'esecuzione del contratto al fine di assicurare il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP si avvale del Direttore dei Lavori e per la sicurezza in cantiere del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il particolare il D.L. provvede, su autorizzazione del RUP, alla consegna dei lavori, previa verifica dell'accessibilità e della disponibilità delle aree e siti interessati dai lavori e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti eseguiti ai fini dell'approvazione del progetto.

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto e a condizione che siano consegnate dall'Appaltatore:

- le polizze assicurative;
- il piano operativo di sicurezza;

L'omessa presentazione della documentazione di cui sopra ovvero la mancata regolarizzazione della stessa nel termine indicato per iscritto dal RUP, senza giustificato motivo, costituisce inadempimento grave che darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C.

L'appaltatore sarà convocato per la consegna dei lavori ed è obbligato a presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per effettuare i tracciamenti, predisporre il cantiere e in generale compiere quanto necessario per dare inizio a tutte le attività lavorative secondo quanto predisposto dal Direttore dei Lavori.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese relative alla consegna lavori, alle verifiche ed al tracciamento sono a carico dell'appaltatore.

I termini per l'esecuzione del contratto decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in contraddittorio con l'appaltatore, indica laddove compatibili con la tipologia di contratto:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Il D.L. sempre su autorizzazione del RUP procede alla consegna di urgenza nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016. Il verbale di consegna indica le lavorazioni che l'impresa

deve immediatamente eseguire comprese le opere provvisoriale.

All'esito delle operazioni di consegna il D.L. trasmette copia del relativo verbale al RUP.

Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante, l'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della stazione appaltante, non ha diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

Parimenti anche nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso e di tardiva consegna, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

In ogni caso, la facoltà di G.T.T. di non accogliere l'istanza di recesso non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore ha diritto ai compensi e agli indennizzi sopra indicati con riferimento alla consegna dei lavori in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori e a tal fine emana direttive ed istruzioni per la gestione dei lavori, fermo restando l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore e la sua esclusiva responsabilità circa il risultato del contratto di appalto. Il D.L. impartisce, coordinandosi con il RUP, ordini di servizio circa gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi oltre che l'adozione delle opportune azioni correttive per eliminare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori.

Gli ordini di servizio sono comunicati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e si intendono conosciuti una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via pec al destinatario.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzione dell'importo contrattuale.

13.2 Norme particolari

Tutti i lavori e provviste, saranno di norma eseguiti in seguito a regolari Ordini di Servizio rilasciati dalla Direzione dei Lavori, corredati ove necessario da più precise indicazioni, norme e disegni esecutivi occorrenti per la regolare esecuzione delle opere stesse.

Nell'ordine di Servizio sarà richiamato il termine di ultimazione dei lavori dell'intervento così come previsto e a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta, salvo casi di forza maggiore o per sopravvenute esigenze viabili imposte dalla Città.

L'Impresa dovrà iniziare i lavori ordinati entro la data prevista dall'o.d.s. di consegna **di ogni singolo intervento**; i lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera in conformità con quanto indicato nell'offerta tecnica.

Nei casi di assoluta urgenza, per gli interventi di manutenzione ordinaria, l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto. In tali eventualità l'intervento dell'Impresa dovrà essere immediato, anche di notte; a tal fine la Ditta dovrà disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonché un'adeguata scorta di materiali per la necessità di un impiego immediato.

Nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa per eventuali sospensioni o ritardi nell'inizio o nell'esecuzione di singoli lavori causate da:

- difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della manodopera;
- disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni e all'organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche;
- irregolarità, sospensione o deficienze nei servizi di trasporto;
- insufficienza, sospensioni e limitazioni nell'erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;
- difficoltà di reperimento o ritardo di consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, anche se coincidenti con il "periodo di chiusura degli impianti per ferie estive";
- ritardi e irregolarità di consegna dei manufatti forniti dal Committente, se di modesta entità e importanza ai fini del lavoro.

ART. 14 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI

14.1 TERMINE DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **165 giorni naturali consecutivi giorni naturali consecutivi e continuativi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

Per i singoli cantieri i termini sono quelli definiti nel crono programma interventi - Allegato A del Capitolato speciale di appalto che qui si intende integralmente richiamato e trascritto ed accettato.

Trattandosi di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto tranviario, gli interventi di manutenzione ordinaria non potranno garantire continuità operativa, ma saranno richiesti quando necessari o autorizzati, mentre quelli relativi ai cantieri di manutenzione straordinaria dovranno seguire il crono programma allegato al Capitolato speciale di appalto. Il periodo di massima produzione coinciderà con il periodo di chiusura delle scuole e di riduzione del servizio di trasporto tranviario, pertanto, anche per tutto il mese di agosto, l'Appaltatore si obbliga a garantire la normale presenza del personale nei cantieri e il normale approvvigionamento dei materiali, provvedendo alle scorte necessarie per affrontare anche i periodi di chiusura dei fornitori.

Sarà compito del Direttore dei Lavori controllare il rispetto dei termini di consegna dei singoli interventi affidati. L'appaltatore è tenuto a redigere, per interventi di particolare impatto sulla viabilità e comunque ogni volta lo richieda la Direzione Lavori, un proprio programma esecutivo coerente con le indicazioni dei tempi e delle eventuali fasi e sottofasi ordinate.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori dovesse riscontrare ritardi o variazioni nell'attività dell'Appaltatore tali da ripercuotersi sul normale svolgimento dei lavori, fatta comunque salva la possibilità di procedere d'ufficio, contesterà ciò all'Appaltatore, indicandogli i termini entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare una riprogrammazione per rientrare nelle previsioni dei programmi di intervento indicandone le modalità. A tal fine il Direttore dei Lavori può richiedere all'Appaltatore di attuare azioni straordinarie per ricondurre la Prestazione nei termini contrattuali.

Queste direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

L'Appaltatore dovrà comunque prestare ogni cura per non danneggiare, nel contesto della propria attività luoghi, cose, impianti ed installazioni di titolarità di GTT o di terzi.

Fermo restando le prescrizioni vincolanti del capitolato di appalto e del presente, i lavori in sito dovranno essere condotti con orario di lavoro che l'Appaltatore riterrà necessario, ivi incluso il ricorso a lavori su orario prolungato e/o su turni, in giorni normali o festivi con l'impiego di manodopera e mezzi tali da armonizzarsi con l'attività e gli orari dei depositi e dei veicoli di GTT e del suo personale, senza che ciò comporti il diritto dell'Appaltatore a riconoscimento di ulteriori maggiori compensi rispetto a quelli già stabiliti nei prezzi contrattuali ribassati come da offerta.

L'eventuale richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori di incrementare, per cause imputabili all'Appaltatore, le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro, di aumentare le consistenze di uomini, le consistenze, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutti questi elementi insieme al fine di rispettare i termini contrattuali non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale.

L'Appaltatore non potrà far valere, ai fini della richiesta di proroga, eventuali ritardi derivanti dalla mancata considerazione della necessità di coordinare le proprie attività con le esigenze di servizio degli Enti titolari e gestori di reti ed infrastrutture oggetto di attraversamento ed intersezione.

Alla data di scadenza prevista dal singolo Ordine di servizio, il D.L. può redigere in contraddittorio con l'esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori eseguiti e sul rispetto dei tempi previsti, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.

Su eventuale istanza motivata di proroga presentata dall'Appaltatore decide il RUP, sentito il D.L. entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore comunica, quindi, l'ultimazione dei lavori al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige il certificato di fine lavori che sarà trasmesso al RUP nei cinque giorni successivi. A sua volta il RUP rilascia all'Appaltatore la copia conforme del suddetto certificato.

14.2 PENALI

Ogni qual volta scada infruttuosamente un termine per l'ultimazione di un singolo intervento come

stabilito nell'allegato A del CSA ovvero il termine fissato nello specifico Ordine di Servizio, l'Appaltatore incorrerà nelle seguenti penali:

- Importo complessivo singolo intervento sino a Euro 100.000 (centomila), penale fissa di Euro 150,00 (centocinquanta) giorno per ogni giorno naturale di ritardo oltre il corrispondente termine previsto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- Importo complessivo singolo intervento oltre Euro 100.000 (centomila), penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'evento interessato per ogni giorno naturale di ritardo oltre il corrispondente termine previsto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sono inoltre applicate le penali previste dal Settore Parcheggi e Suolo della Città di Torino in applicazione del "Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città dei Concessionari del Sottosuolo approvato con deliberazione C.C. n. mecc. 2009 02511/033 del 1/10/2009" esecutiva dal 26/10/2009.

Penali per mancate prestazioni

Per mancate prestazioni e/o ritardi nell'inizio delle stesse come richiesto nel Contratto e da Capitolato Speciale, si applica la seguenti penalità:

- penale fissa di Euro 150 (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'inizio delle prestazioni e fino al momento dell'effettivo inizio delle stesse.

Penali e sanzioni per altri inadempimenti

- Per la mancata ottemperanza agli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione lavori o alle prescrizioni dell'Organo di Collaudo verrà applicata la penale di Euro 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo.
- Per ogni giorno solare di ritardo nell'emissione della comunicazione relativa al termine di esecuzione di ogni intervento verrà applicata la penale di Euro 100 (cento).
- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Direzione Lavori di quanto previsto all'articolo 12 punto c) del presente Contratto, verrà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta).

Il complessivo delle penali tutte non potrà superare il **10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

La penale verrà applicata con deduzione immediata dall'importo del corrispondente pagamento nel primo SAL successivo all'evento che ha determinato l'applicazione della penale con emissione di specifico documento (fattura) per il recupero degli importi.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, il Committente si riserva il diritto di procedere d'ufficio nell'esecuzione dell'intervento a proprio insindacabile giudizio, quando l'Appaltatore dimostri nel corso dell'intervento di procedere in modo tale da non consentire, secondo la valutazione tecnica della Direzione Lavori, la consegna dell'intervento ultimato nei termini convenuti ovvero l'Appaltatore non si presenti alla consegna del singolo intervento.

Nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione anche avvalendosi di Imprese terze.

GTT SpA addebiterà all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da personale GTT SpA o da Imprese esterne.

Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le penali sono applicate dal RUP, previa contestazione scritta, in corso di contratto ovvero in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate. La disapplicazione non comporta il riconoscimento

di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'organo decisionale del Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 60 giorni f.m.d.f., ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti all'Appaltatore per prestazioni precedenti o in corso.

In assenza di compensazione o di pagamento entro il termine sopra indicato, GTT gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva.

ART. 15 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Fermo restando che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto, le eventuali sospensioni dei lavori sono previste nei casi e nei limiti di cui all'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

In particolare qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto (ad esempio cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse, necessità di approvazione della perizia di variante ecc), impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L. può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale ove sono riportate le ragioni della sospensione, lo stato di avanzamento dell'appalto, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, la consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul cantiere al momento della sospensione.

Tale verbale, sottoscritto anche dall'Appaltatore o, in mancanza, da due testimoni, è inviato al RUP nei cinque giorni successivi.

La sospensione può essere altresì disposta dal RUP per le ragioni di cui al comma 2 dell'art. 107 D. Lgs 50/2016.

Qualora insorgano circostanze che impediscono solo parzialmente il regolare andamento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quelle parti di lavori eseguibili mentre si procede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.

Se l'Appaltatore contesta le ragioni della sospensione dei lavori è tenuto ad iscriverne riserva motivata con le ragioni di fatto e di diritto, nel verbale di sospensione e nel verbale di ripresa dei lavori, a pena di decadenza. Sempre a pena di decadenza l'Appaltatore è tenuto a precisare all'atto della proposizione della riserva o al più tardi con atto scritto inviato a mezzo pec nei 10 giorni solari successivi le somme richieste con i criteri di calcolo.

Durante la sospensione dei lavori, il D.L. dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Cessate le cause della sospensione il D.L. lo comunica al RUP che dispone la ripresa dei lavori e il nuovo termine contrattuale. Il D.L. redige con l'impresa esecutrice il verbale di ripresa dei lavori ove viene riportato il nuovo termine contrattuale. Il verbale è inviato immediatamente al RUP.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che si proceda alla ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In questo caso oltre alla diffida di cui sopra l'Appaltatore a pena di decadenza deve iscriverne riserva nel verbale di ripresa dei lavori e la riserva è ammessa se contiene le somme richieste e i criteri di calcolo.

Qualora la sospensione dei lavori duri per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto e comunque oltre sei mesi complessivi, l'Appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennità e/o risarcimento. Qualora GTT non accetti la risoluzione del contratto l'Appaltatore è obbligato alla prosecuzione dei lavori fermo restando il risarcimento del danno che sarà quantificato in un importo massimo di euro 400,00 per ogni giorno di sospensione oltre il termine di cui sopra.

La stessa somma sarà prevista nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse da

quelle di cui all'art. 107 commi 1,2,e 4 D.Lgs 50/2016. In tutti i casi oltre all'importo sopra determinato nessun altro indennizzo e/o risarcimento è riconosciuto all'appaltatore.

ART. 16 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale al fine di realizzare i lavori a regola d'arte e secondo capitolato e nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione lavori che impongono modifiche di programmi, acceleramenti rallentamenti o sospensione dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale e ai collaboratori, a qualunque titolo, le vigenti norme, anche mediante l'intervento del Direttore di cantiere.

In particolare i datori di lavori delle singole imprese appaltatrici, delle Imprese mandanti e delle imprese mandatarie in caso di ATI/Consorzio e delle Imprese subappaltatrici, comprese quelle che svolgono attività quali noli a caldo e forniture con posa in opera che non sono considerati subappalti, hanno l'obbligo di dotare il proprio personale occupato nel cantiere, di apposito cartellino identificativo fornito dall'Appaltatore e recante le seguenti informazioni:

- denominazione del datore di lavoro;
- nome e cognome e data di nascita del lavoratore;
- data di assunzione
- n° di iscrizione sul libro matricola aziendale
- foto di riconoscimento
- segnalazione di avvenuta formazione sulla sicurezza.

Prima di essere consegnato al dipendente, ogni cartellino identificativo dovrà essere preventivamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori, previa dichiarazione scritta da parte dell'Appaltatore al D.L. che i dipendenti delle imprese sopra citate sono tutti regolarmente iscritti nei rispettivi libri matricola.

Gli obblighi di cui sopra e i conseguenti controlli fanno capo anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere e che sono tenuti a provvedervi per proprio conto, fatto salvo l'obbligo di dotare del cartellino di cui sopra anche eventuali propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare i nominativi e le attribuzioni del personale dipendente impegnato nei cantieri relativi al presente Appalto, trasmettendo copia dell'opportuna documentazione di assunzione ed è obbligato a comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad entrare nelle aree di lavoro e nei siti del Committente.

Tali obblighi devono essere adempiuti prima dell'inizio dei lavori.

Al di fuori delle persone e mezzi autorizzati, è tassativamente vietato l'ingresso nelle aree e nei comprensori aziendali.

Si precisa che il D.L. e i suoi assistenti/ispettori effettueranno controlli a campione al fine di accertare la corrispondenza tra il personale indicato dall'Appaltatore e quello effettivamente impiegato nei cantieri, con facoltà di allontanare dal cantiere il personale non espressamente indicato dall'Appaltatore.

Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa e le penali previste dal presente contratto, il Direttore dei Lavori, o il personale da lui autorizzato, ha l'obbligo di allontanare dal cantiere le maestranze che, pur essendo alle dipendenze delle Imprese esecutrici sopra indicate, non rechino in modo visibile il cartellino di cui sopra o che pur avendo il cartellino siano privi di documento di identità valido.

Il cartellino deve essere rilasciato dall'Appaltatore per tutti gli addetti presenti in cantiere.

La formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori deve essere preventiva all'inizio dei lavori ed effettuata dall'Ente Bilaterale.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto con esattezza e sempre e comunque secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza e professionalità.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Re-

sponsabile del Procedimento.

Sono a carico dell'Appaltatore e compensati con il corrispettivo di Contratto, senza che l'elenco abbia carattere esaustivo:

- a) la manodopera comune e specializzata occorrente per l'esecuzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- b) l'impianto di cantiere, ivi compresi i macchinari, mezzi d'opera necessari per i lavori in quota, rispondenti alla normativa antinfortunistica ed idonei in rapporto alle aree di lavoro, gli impianti e le opere complementari; il cantiere deve essere dotato di opportune protezioni quali steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente eseguiti secondo le norme di legge antinfortunistiche e secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei lavori;
- c) tutti gli oneri derivanti dalla presenza della linea aerea di alimentazione;
- d) la custodia e la sorveglianza di tutti i cantieri comprese le attrezzature nella disponibilità dell'Appaltatore nonché eventuali beni e materiali di proprietà del Committente consegnati all'Impresa;
- e) lo spostamento di materiale, mobili ed attrezzature che interferissero con i lavori ed il loro successivo riposizionamento;
- f) le vie di accesso al cantiere e relative spese;
- g) la pulizia ed il lavaggio del cantiere durante ed alla fine dei lavori inclusi i relativi trasporti a discarica ed il reperimento delle discariche stesse;
- h) l'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e tutte le opere provvisorie rispondenti alla normativa antinfortunistica ivi compresa anche la segnaletica verticale ed orizzontale e le opere di delimitazione delle aree di intervento durante i lavori;
- i) l'adozione di ogni precauzione per minimizzare i disagi creati relativamente alla creazione di polveri, rumori, e quant'altro connesso alle lavorazioni incluse nel presente appalto; sono a carico dell'Appaltatore tutte le predisposizioni che dovessero reputarsi opportune a seguito dei monitoraggi ambientali previsti durante l'esecuzione dei lavori;
- j) la puntuale osservanza delle indicazioni relativi agli oneri di cantierizzazione.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice è pubblicato sul sito www.gtt.to.it).

Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro (se previste);
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) le spese per la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente e comprese le spese per eventuali ponteggi, passerelle, scalette e mezzi d'opera; sono escluse le spese per la sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e per l'accatastamento di manufatti, secondo le indicazioni della D.L.;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'Organo di Collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di collaudo, nonché le spese per recinzioni, tettoie e parapetti a protezione di strade e passaggi aperti al pubblico;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'uffi-

- cio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di collaudo;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
 - q) le spese per eventuali interventi urgenti;
 - r) le spese per le prove e campionature che la Direzione dei Lavori richiederà nonché le spese per il prelievo di campioni, in contraddittorio tra le parti, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficialmente autorizzati;
 - s) le spese per l'uso delle discariche autorizzate per il conferimento di rifiuti e/o macerie.
- Sarà a carico dell'Appaltatore qualunque danno a persona o a cose e qualunque sottrazione di materiale.

ART. 17 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il Contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'autorizzazione del subappalto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi od ometta di versare le retribuzioni al personale dipendente, il Responsabile del procedimento adotterà le misure previste dall'art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Committente e nel rispetto dell'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti.

In particolare il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

L'Appaltatore, per ottenere l'autorizzazione al subappalto, dovrà presentare, almeno 20 gg. prima dell'inizio delle effettive lavorazioni, domanda allegando la seguente documentazione:

- contratto in originale o copia autenticata stipulato con la propria subappaltatrice. Si richiama l'attenzione affinché nella domanda di subappalto ci sia l'esatta indicazione delle tipologie delle lavorazioni da subappaltare nonché i prezzi praticati dall'impresa subappaltatrice per ogni lavorazione ovvero la dichiarazione che saranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- certificazione attestante il possesso da parte del sub appaltatore dei requisiti di qualificazione necessari ad eseguire i lavori subappaltati (attestazione SOA per categoria e qualifica adeguata ovvero autodichiarazione circa i lavori analoghi eseguiti);
- autodichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui

- all'art. 80 D. Lgs 50/2016;
- visura camerale;
- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice, concernente la composizione societaria dell'impresa stessa, ai sensi del D.P.C.M. 187/91;
- dichiarazione resa dalla ditta appaltatrice circa la non sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. In caso di raggruppamento o di consorzio tra società analoga dichiarazione deve essere resa dalle altre imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio;
- documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008;
- piano operativo della sicurezza del subappaltatore di cui all'art. 89 comma 1 lett. h del D.Lgs 81/2008 accompagnato da dichiarazione dell'appaltatore circa la congruenza del POS rispetto al proprio piano operativo.

Le domande di subappalto incomplete non saranno prese in considerazione; i termini per l'autorizzazione decorreranno dalla presentazione della domanda completa di ogni documento e dichiarazione richiesta.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali GTT accerta la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere ovvero in presenza di sub contratti che non sono considerati subappalti: il nome dei lavoratori autonomi o della ditta sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando la visura camerale della Ditta sub contraente ovvero del lavoratore autonomo. L'inosservanza di tale specifico obbligo comporta la non autorizzazione all'accesso all'area di cantiere della Ditta / Lavoratore autonomo e, in casi di persistente violazione, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto di appalto, con richiesta di risarcimento danni.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente la documentazione dell'avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali (incluse le Casse edili) assicurativi ed infortunistici.

E' fatto obbligo al Subappaltatore di dotare le proprie maestranze presenti in cantiere del cartellino identificato che, oltre a contenere quanto già richiesto per i dipendenti dell'Appaltatore, deve indicare anche la data di autorizzazione al subappalto.

Per i lavoratori autonomi la tessere di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lett. c) del D.Lgs 81/2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, GTT provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di GTT ed è responsabile in solido con il subappaltatore, salvo il caso di pagamento diretto da parte della committente, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 276/2003.

Se durante l'esecuzione dei lavori il D.L. GTT stabilisse che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all'Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori a seguito dell'esercizio da parte di GTT di tale facoltà. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo il caso di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) b) c) D. Lgs 50/2016.

Nel caso di pagamento diretto al Subappaltatore, l'Appaltatore comunica al Direttore Lavori e al RUP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta anche dal Subappaltatore.

Il D. L., previa verifica, conferma oppure rettifica motivatamente tali indicazioni e ne dà comunicazione al RUP. Gli importi determinati ovvero revisionati da corrispondere al subappaltatore, sono riportati nel certificato di pagamento o in documenti riepilogativi allegati.

Nel caso di pagamento all'Appaltatore anche delle quote relative al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a presentare le fatture quietanzate del subappaltatore. Il D.L., nel caso di contestazioni da parte dell'Appaltatore circa la regolarità e buona esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltatore, procede ai necessari accertamenti e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione. La stazione appaltante sospende il pagamento della suddetta quota nei confronti dell'Appaltatore e tale sospensione perdura fino alla definitiva risoluzione della controversia tra le parti, fermo restando che l'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi e/o interessi per il ritardato pagamento.

Tale procedura si applica anche nel caso di pagamento diretto al subappaltatore.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il D.L. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; verifica inoltre che l'Appaltatore pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il RUP provvede sentito il D.L. e il CSE a verificare che l'Appaltatore corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a trasmettere le relative fatture quietanzate o comunque fornire ogni altra documentazione attestante quanto sopra richiesto.

Il subappaltatore è tenuto a comunicare a G.T.T. l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) (in caso di Appaltatore singolo) la Società ovvero (in caso di ATI) la società nella qualità di capogruppo mandatario dell'ATI costituita con la/e società mandante/i/....., in nome e per conto proprio ed in nome e per conto della/e società mandante/i, si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto e come condizione per l'autorizzazione al subappalto la seguente clausola "La Società /Dittain qualità di subappaltatore / subcontraente della Società Appaltatrice, nell'ambito del contratto di Appalto in oggetto, stipulato con la committente GTT spa in data..... ed identificato con il CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i."

Il sub appaltatore / sub contraentesi impegna a:

comunicare alla Stazione Appaltante e all'Impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;

effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;

inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui alla lett. a);

e) dare immediata comunicazione a G.T.T. SpA nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

f) effettuare i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati.

Le parti si impegnano a trasmettere il presente Contratto alla Stazione Appaltante.

ART. 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

La D.A. è tenuta all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a depositare presso il Committente:

- a) la documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D. Lgs 81/2008;
- b) il piano operativo di sicurezza ai sensi e secondo le prescrizioni del titolo IV del D. Lgs. 81/2008;
- c) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore forma parte integrante del presente Contratto unitamente al PSC predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione sopra richiamata, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in danno.

L'Appaltatore, oltre a trasmettere, alle imprese subappaltatrici, il piano di sicurezza e di coordinamento del committente, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al Coordinatore all'Esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n° 81/2008 s.m.i., in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il RUP potrà adottare, sentito il D.L., propri atti di competenza a seguito delle segnalazione e delle iniziative del CSE in materia di sicurezza cantiere.

Il RUP inoltre provvede, sentito il D.L. e il CSE a verificare che l'impresa appaltatrice corrisponda gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso alle imprese subappaltatrici.

Il RUP trasmette agli organi decisionali di GTT, sentito il D.L. le eventuali proposte del CSE relative alla sospensione o allontanamento dal cantiere ovvero alla risoluzione del contratto dell'esecutore a seguito di violazione delle prescrizioni e norme in materia di sicurezza.

ART. 20 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

I lavori saranno contabilizzati a misura.

La registrazione contabile avviene a cura del D.L. e/o dei suoi assistenti sulla base di norma dei seguenti documenti contabili:

A) giornale dei lavori in cui sono annotati di norma in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo (se desumibile da idonea documentazione), la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'Appaltatore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Nel giornale dei lavori sono riportate le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il Direttore dei Lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

B) libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: sono compilati dal Direttore dei Lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei Lavori cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della

stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

C) registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

D) stato di avanzamento lavori e certificato per pagamento delle rate: in esso il Direttore dei Lavori riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento in esame, in relazione all'indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento al Rup, per l'emissione del certificato di pagamento; tale certificato è, quindi, inviato dal Rup alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità. La procedura per l'emissione del SAL e del certificato di pagamento si conclude entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione del SAL.

E) conto finale dei lavori e relativa relazione: è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D. Lgs 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice Appalti. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato e comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Il Direttore dei Lavori sottoscrive ogni documento contabile, conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni inserite negli stessi da ciascun soggetto da lui incaricato.

La contabilità dei lavori è di norma effettuata mediante l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure è compiuta attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore. I fogli stampati e numerati devono essere firmati dal Rup e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

L'Appaltatore ha il dovere di invitare per iscritto la Direzione lavori a presenziare alle attività ogniqualvolta intenda far rilevare delle proprie considerazioni rispetto ad opere che per la prosecuzione delle attività non risultino poi più visibili.

In assenza di tale invito per iscritto della Direzione lavori, l'Appaltatore decade da ogni possibilità di contestazione rispetto alla lavorazione non più verificabile.

L'Appaltatore rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa nel caso non trovasse completo e preciso riscontro tra le quantità previste in progetto esecutivo e le opere realmente realizzate.

ART. 21 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

E' concessa anticipazione nella misura prevista dalla vigente normativa.

L'anticipazione sarà concessa entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori previo accertamento da parte del RUP di tale circostanza e previa emissione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo successivo al recupero dell'anticipazione. L'anticipazione sarà compensata in misura proporzionale nell'importo di ogni singolo SAL contabilizzato e la somma da recuperare sarà riportata in detrazione nel certificato di pagamento.

Durante il corso dei lavori saranno emessi stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto nel Capitolato speciale di Appalto.

A seguito dell'emissione dei singoli SAL il Responsabile del Procedimento redigerà il Certificato di Pagamento che sarà trasmesso agli uffici Amministrativi di G.T.T e all'Appaltatore per l'emissione del prescritto documento fiscale.

La procedura di cui sopra (SAL ed emissione Certificato di pagamento) sarà completata nel termine di 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni singolo SAL.

La stazione appaltante acquisirà d'ufficio, ai fini dell'emissione del primo SAL e del primo Certificato di pagamento, il DURC dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici che hanno eseguito lavorazioni nel periodo a cui si riferisce il SAL.

In caso di DURC irregolare si procederà con l'intervento sostitutivo come regolato dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

Lo stesso DURC potrà essere utilizzato per l'emissione dei successivi SAL e Certificati di pagamento a condizione che non sia nel frattempo scaduto, tenuto conto della sua validità di 120 giorni decorrenti dalla data del rilascio.

In ogni caso sarà richiesto uno specifico DURC per il pagamento del saldo finale.

Le fatture relative ai primi tre SAL saranno pagate a 60 giorni f.m.d.f.. La fattura relativa all'ultimo SAL, considerata quale rata di saldo, sarà pagata entro 60 giorni dell'emissione del certificato di regolare esecuzione a condizione che sia presentata dall'Appaltatore polizza fideiussoria di pari importo e del tipo a prima richiesta, con validità per almeno due anni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere e resta fermo quanto stabilito dall'art. 1669 Codice Civile.

Qualora insorgano divergenze tra Appaltatore e Direzione Lavori in merito alla definizione delle percentuali di lavorazioni da allibrare in contabilità spetterà al responsabile del Procedimento ogni decisione in merito.

Dal reale importo netto di ogni stato di avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% di cui all'art. 4 del Regolamento, che saranno svincolate senza interesse in un'unica soluzione all'emissione del certificato di collaudo e liquidate all'Appaltatore con la rata di saldo, salvo diversa destinazione nei casi previsti dall'art. 5 del Regolamento in via subordinata, eventuale compensazione con i crediti a favore del Committente.

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario o postale, fatta salva la facoltà per GTT di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca ovvero presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C
IBAN.....

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è nato a il codice fiscale

Qualora tali dati non siano forniti alla firma del contratto, l'Appaltatore ovvero, in caso di ATI, ogni singolo componente del raggruppamento, si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della persona delegata ad operare, entro 7

giorni dall'accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente contratto nel caso di conto corrente già esistente.

In ogni caso l'Appaltatore ovvero, in caso di ATI, ogni singolo componente del raggruppamento, si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

La società in persona di nella qualità di appaltatore singolo oppure (in caso di ATI) la società in persona di nella qualità di capogruppo mandatario dell'ATI costituita con la/e società mandante/i/....., in nome e per conto proprio ed in nome e per conto della/e società mandante/i, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a G.T.T. SpA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

ART. 22 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, spettano all'Appaltatore gli interessi secondo la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

ART. 23 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'accettazione dei materiali è di competenza del Direttore Lavori che procede al controllo quantitativo e qualitativo e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

In particolare il D.L.:

- accerta che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e siano della migliore qualità;
- può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- può decidere circa l'accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
- può decidere sulla non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore di materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- può decidere sulla riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
- può disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

Le attività di cui sopra possono essere delegate dal D.L ai suoi assistenti.

ART. 24 – CONTROLLI E VERIFICHE - CONTESTAZIONI

Durante il corso dei lavori, il Committente e la Direzione Lavori potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente o dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto

non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente.

Il D.L. comunica al RUP eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati negli atti contabili. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

ART. 25 – COLLAUDO

Entro tre mesi dalla data del certificato di fine lavori sarà emesso dal D.L. e controfirmato dal RUP il certificato di regolare esecuzione.

Per ogni intervento significativo secondo giudizio discrezionale della Direzione Lavori e/o dell'organo di collaudo sarà effettuato un collaudo provvisorio al fine di accertare la corretta esecuzione del lavoro e quindi la restituzione alla Città di Torino dei sedimi stradali e il ripristino dell'esercizio tranviario. Se si riscontrano in sede di collaudo difetti e/o vizi nella realizzazione dell'intervento l'Appaltatore è tenuto ad ogni intervento riparatore a sue esclusive spese. Le parti espressamente convengono che la Committente è esonerata da qualsiasi onere di tempestiva denuncia ai sensi dell'art.1667 C.C. e della vigente legislazione.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al certificato di collaudo / regolare esecuzione: resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà, come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo e a quant'altro disposto dall'organo di collaudo. E' a suo carico inoltre quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Tutta l'assistenza è compresa negli oneri dell'Appaltatore ed è inclusa nel prezzo di contratto.

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione non sarà dichiarato favorevole se non quando tutte le opere di riparazione ed adattamenti saranno state compiute e ciò a giudizio insindacabile del Committente e tale certificato diventa definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Durante tutto il periodo dei due anni l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., anche se tali vizi e/o difetti erano riconoscibili in sede di collaudo. Sono salvi i diritti riconosciuti dall'art. 1669 C.C.

A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva ed alla corresponsione, entro 60 giorni, della rata di saldo previa presentazione di idonea polizza fideiussoria come sopra richiesta.

Con il conto finale saranno restituite le ritenute di legge senza interessi, fatta salva la diversa destinazione di tali somme in caso di crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 26 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La cessione dei corrispettivi di appalto è regolata dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore versa la cauzione definitiva di Euro

La cauzione definitiva, costituita dall'art. 103 d.lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla D.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione.

Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla D.A. in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto.

GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla D.A. per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della D.A. degli stati di avanzamento del lavoro o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni alla stazione appaltante per un massimale non inferiore all'importo del contratto e una polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.

ART. 28 - DANNI

Nel caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.L. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa immediatamente al RUP.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore; in particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L. entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, il D.L. redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore nella persona del Direttore tecnico o altro delegato o alla presenza di due testimoni accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso con colpa l'Appaltatore o le persone delle quali questi è tenuto a rispondere.

ART. 29. – MODALITA' DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità previste dal presente articolo.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole e devono essere poi confermate nel conto finale, altrimenti si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti del Committente.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili tali da far determinare la variazione dell'importo del contratto tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale originario, il D.L. ne dà immediata comunicazione al RUP il quale avvia il procedimento di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Il D.L. trasmette entro dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle norme di cui al periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

ART. 30 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

In questo caso saranno corrisposti all'Appaltatore gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti oltre al valore dei materiali utili esistenti in cantiere e al decimo dell'importo delle opere non ancora eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso sarà data dal RUP formale comunicazione di preavviso di recesso all'Appaltatore almeno 20 giorni prima, decorsi i quali GTT prende in consegna i lavori eseguiti e procede al collaudo/certificato di regolare esecuzione nei termini di contratto.

I materiali il cui valore è compreso nella somma di cui al primo comma sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori e dal RUP prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

I compensi previsti per l'Appaltatore a seguito dell'esercizio del diritto di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.

L'Appaltatore si impegna a riconsegnare entro il termine che sarà comunicato dal RUP ed in ogni caso non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, le aree di lavoro libere da cose, salvo i materiali da acquisire a GTT. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'Appaltatore.

Non è consentito il recesso unilaterale da parte dell'Appaltatore.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il Committente può procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In tal caso, il Direttore Lavori avvia il procedimento di contestazione regolato dall'art. 108 comma 3 D. Lgs 50/2016.

Al di fuori di quanto sopra previsto il D.L. qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di contratto, invia una diffida ad adempiere all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per l'esecuzione delle prestazioni.

Scaduto il termine di cui sopra e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga GTT risolve il contratto, fatto salvo il pagamento delle penali.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 C.C.), oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Contratto, le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o altra procedura concorsuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
- irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sospensione o decadenza dell'attestazione SOA a seguito di falsa documentazione o dichiarazione mendace;
- applicazione di una misura di prevenzione di cui alla normativa antimafia ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30 commi 4,5,6 del Dlgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il D.L. redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente e per indicare le indennità che il subentrante deve corrispondere al precedente Appaltatore. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, op-

pure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato dal D.L. al nuovo Appaltatore per il subentro nel contratto GTT ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguite, decurtati degli oneri economici sostenuti da GTT derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della D.A. è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 110 comma 1 D. Lgs 50/2016.

Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. con l'ausilio dell'organo di collaudo se nominato, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna nonché determini la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante accertando altresì la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Risolto il contratto l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli dal RUP; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 32 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Torino

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- i documenti richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- la polizza assicurativa e la cauzione definitiva.

ART. 34 - TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all'IVA.

ART. 35 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Si prende atto che l'Appaltatore ha presentato la certificazione antimafia e la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Per GTT S.p.A.

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 3 (oggetto del contratto); art. 4 (Modalità di esecuzione del contratto); art. 6 (ammontare del contratto); art. 7 (Invariabilità del Corrispettivo); art. 8 (variazioni al progetto e al corrispettivo – nuovi prezzi); art. 14 (Termine di esecuzione dei lavori - Penali); art. 15 (sospensione e ripresa dei lavori); art. 21 (Modalità di erogazione del corrispettivo); art. 22 (Interessi per ritardato pagamento); art. 26 (Cessione del corrispettivo d'appalto); art. 28 (Danni) art. 29 (Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario); art. 30 (Recesso dal contratto); art. 31 (Risoluzione del contratto – Fallimento dell'Appaltatore); art. 32 (Giurisdizione e Foro competente).
Torino,

Per l'Appaltatore